

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2023

257/2023/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI
BIOPOWER SARDEGNA E FIUMESANTO**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1254^a riunione del 13 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 563/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 631/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 631/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 626/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2022/R/eel);
- la comunicazione di Alperia Trading S.r.l. (di seguito anche: Alperia Trading) del 21 luglio 2022, prot. Autorità 32070, del 22 luglio 2022 (di seguito: comunicazione Alperia);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione) del 12 agosto 2022, prot. Autorità 35183, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 2 settembre 2022, prot. Autorità 37860, del 5 settembre 2022 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione dell'11 novembre 2022, prot. Autorità 57818, del 14 novembre 2022 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna del 17 novembre 2022, prot. Autorità 59321, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 6 giugno 2023, prot. Autorità 38814, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una

- metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
- b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui gli impianti Biopower Sardegna di Alperia Trading e Fiumesanto di EP Produzione, con la deliberazione 563/2021/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte presentate da Terna nel novembre 2021, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, fatte salve alcune previsioni e precisazioni, e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2022 (cfr. comma 77.51, lettera j);
 - con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, con la deliberazione 631/2021/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2022 e per i profili diversi da quelli già confermati per il medesimo anno ai sensi del comma 77.50, le proposte e le istanze avanzate da Alperia Trading ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.51, lettera j), fatte salve alcune previsioni e precisazioni;
 - nell'anno 2022 gli impianti Biopower Sardegna e Fiumesanto sono stati soggetti al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65;
 - dalla comunicazione Alperia e dalla terza comunicazione Terna emerge che l'utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.51, lettera j), e 64.30, lettera b), richiedendo di modificare, per l'anno 2022, i valori di parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto, in relazione alla componente a copertura dei costi per il combustibile, inclusi gli oneri per la certificazione dello stesso, e alla componente smaltimento;
 - dalla prima comunicazione EP e dalla prima comunicazione Terna si evince che EP Produzione ha esercitato la facoltà di cui al combinato disposto dei commi 64.38, 77.51, lettera j), e 64.30, lettera b), richiedendo di modificare, per il periodo compreso tra il giorno 11 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022, i valori e i criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili e alla componente smaltimento;
 - per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Fiumesanto, con la deliberazione 626/2022/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2023, le proposte presentate da Terna nel novembre 2022, ai sensi del comma 64.31, lettera a), e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo

variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2023 (cfr. comma 77.56, lettera j);

- dalla seconda comunicazione EP e dalla seconda comunicazione Terna emerge che EP Produzione si è avvalso della facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), avanzando istanze, per l'anno 2023, in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili, alla componente smaltimento e alle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h);
- nel corrente anno, l'impianto Fiumesanto è soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene all'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna, prevedere, con efficacia limitata all'anno 2022, di:
 - a) confermare il rendimento di cui al comma 64.13 definito con la deliberazione 563/2021/R/eel e il valore della componente smaltimento approvato con la deliberazione 631/2021/R/eel;
 - b) ai fini della determinazione, per l'anno 2022, dei valori delle componenti a copertura del costo della certificazione del combustibile e della logistica internazionale e nazionale dello stesso, confermare la metodologia adottata per il citato anno con la deliberazione 631/2021/R/eel, applicando, tuttavia, il consumo specifico approvato con la deliberazione 563/2021/R/eel, coerentemente con la previsione del precedente alinea;
 - c) rigettare le istanze avanzate da Alperia Trading, di cui alla comunicazione Alperia e alla terza comunicazione Terna, in merito agli aspetti di cui alle precedenti lettere a) e b), non risultando supportate da elementi sufficienti; detto utente può tuttavia esercitare la facoltà di cui al comma 77.51, lettera j);
- in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, stabilire di:
 - a) approvare, per l'anno 2023, le istanze avanzate da EP Produzione per il medesimo anno, di cui alla seconda comunicazione EP e alla seconda comunicazione Terna, limitatamente alla valorizzazione:
 - della logistica nazionale del principale combustibile utilizzato nell'impianto, di cui al comma 64.12, lettera b.3);
 - del combustibile (inclusa la relativa logistica) diverso dal principale combustibile dell'impianto Fiumesanto e dai due combustibili derivati dal petrolio utilizzati nell'impianto medesimo;
 - delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h);
 - b) confermare, per gli anni 2022 e 2023 e con riferimento al principale combustibile utilizzato, i criteri di valorizzazione dello stesso e della relativa logistica internazionale, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), approvati per l'anno 2022 con la deliberazione 563/2021/R/eel e applicati per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55;

- c) confermare i valori della componente smaltimento approvati con le deliberazioni 563/2021/R/eel e 626/2022/R/eel, rispettivamente, per gli anni 2022 e 2023;
- d) continuare ad applicare, per l'anno 2023 e con riferimento ai due combustibili dell'impianto Fiumesanto derivati dal petrolio, i criteri di valorizzazione della logistica nazionale, di cui al comma 64.12, lettera b.3), confermati per l'anno 2022 con la deliberazione 563/2021/R/eel e applicati per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55;
- e) rigettare le istanze avanzate da EP Produzione, di cui alla prima e alla seconda comunicazione EP e alla prima e alla seconda comunicazione Terna, in merito agli aspetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d), non risultando supportate da elementi sufficienti; detto utente può tuttavia esercitare le facoltà di cui ai commi 77.51, lettera j), e 77.56, lettera j);
- prevedere che:
 - a) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con le limitazioni temporali indicate ai precedenti alinea;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento relative all'anno 2023 siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima

DELIBERA

1. con riferimento alle istanze presentate da Alperia Trading S.r.l., di cui alla comunicazione Alperia e alla terza comunicazione Terna, in merito agli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2022, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, con efficacia limitata al medesimo anno, facendo salva la facoltà di cui al comma 77.51, lettera j);
2. con riferimento alle istanze presentate da EP Produzione S.p.A., di cui alla prima e alla seconda comunicazione EP e alla prima e alla seconda comunicazione Terna, in merito agli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto per una parte dell'anno 2022 e per l'anno 2023, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, applicando le limitazioni temporali di efficacia specificate in premessa, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte e del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, e facendo salve le facoltà di cui ai commi 77.51, lettera j), e 77.55, lettera j);
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A., ad Alperia Trading S.r.l. e ad EP Produzione S.p.A.;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini